



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 85 del 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Assente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 prevede che: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*;
- il comma 652 della L. n° 147/2013 consente al Comune “nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Considerato inoltre che con la Legge 147/2013 più sopra menzionata, ed in particolare l'art. 1, commi 639 e seguenti, viene istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che a sua volta si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) e che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che, come sopra evidenziato, l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto vigenti le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2020” ed, in particolare, il relativo Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Preso atto che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Porto Mantovano ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

Dato atto di conseguenza che, il Comune di Porto Mantovano avendo in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica in luogo della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, il corrispettivo a carico del possessore o del detentore dell'immobile, componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti*

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

Considerato inoltre che:

- il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;
- le analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel piano finanziario;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- ai sensi dell'art. 14 co. 24 del D. L. 6/11/2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico, dando atto che per il Comune di Porto Mantovano tale fattispecie è regolamentata dall'art. 23 del “Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)” come aggiornato da ultimo con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 adottata in data 11/02/2019;

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Preso atto che per effetto dell'abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 è applicabile l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2020;

Considerato che a norma dell'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Dato atto che le fatture che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 9.04.2014 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)”, con la quale si è provveduto ad istituire e disciplinare il corrispettivo per i Rifiuti in luogo della Tari e

all'approvazione del Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446;

- la deliberazione n. 36 del 30.06.2015 di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione n. 9 del 06.02.2017 di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione n. 7 del 22/02/2018 di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione n. 8 adottata in data 11/02/2019 dal Consiglio Comunale ad oggetto "Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);

Tenuto conto che a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità economiche che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Richiamata la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 158/2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che adotta misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare in parte la situazione di criticità creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria ed i relativi effetti sulle varie categorie di utenze;

Valutato di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il Piano Economico Finanziario dell'esercizio 2020, entro il prossimo 31 dicembre, coerentemente con quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto "Cura Italia", come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020, in quanto i Piani Finanziari del servizio rifiuti approvati dal Consiglio Comunale di Porto Mantovano negli ultimi cinque esercizi sono risultati sostanzialmente stabili e quindi i costi di gestione del servizio igiene ambientale risultano sostanzialmente stabili, a fronte dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno un intervento di agevolazione da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", e di stabilire le agevolazioni come riportate nell'allegato n. 5) coerentemente con quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 158/2020;

Ritenuto quindi di procedere ad approvare l'articolazione della tariffa corrispettiva in luogo della TARI adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'11/2/2019 per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, in considerazione che alla data odierna non risulta approvato il piano finanziario 2020 che dovrà avvenire ai sensi del decreto "Cura Italia", come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020 entro il 31/12/2020;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2010 avente per oggetto: "Contratto di affidamento in concessione del servizio pubblico locale dei rifiuti integrato: modifiche ed integrazioni";

Dato atto che sono in capo al Concessionario del Servizio Mantova Ambiente srl gli adempimenti previsti nel contratto repertorio 7390/2011 registrato il 23/02/2011 protocollo 2603;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il D. lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe e i parametri di calcolo approvati per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2019, con riserva di approvare il Piano Economico Finanziario dell'esercizio 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in conformità alla possibilità introdotta dall'art. 107, comma 5, del D. L. n. 18/2020 (cd "*Cura Italia*"), come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020 tenendo conto delle modalità di riparto dei costi effettivi del piano finanziario nei diversi esercizi definite dal medesimo art. 107 del D.L. 18/2020, come risultanti dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,
Allegato 4 - Tariffe mercatali;
dando atto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2020;
- 3) di disporre con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013, del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti" e dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 158/2020, secondo quanto stabilito nell'allegato 5), parte integrante del presente provvedimento;
- 4) di dare atto della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di trasmettere a norma dell'art. 8, comma 1, della Delibera ARERA n° 443/2019/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: " La parola all'assessore Massara".

MASSARA: " Si tratta dell'approvazione delle tariffe del corrispettivo del servizio rifiuti. Sostanzialmente vengono approvate, per l'anno 2020, le tariffe che sono in vigore per l'anno 2019, in quanto ciò è stato possibile. Occorre che, in generale, quest'anno i Comuni si sono trovati di fronte a due possibilità. La prima possibilità consiste nell'approvare il Piano finanziario della gestione rifiuti 2020, validato dall'Autorità competente e di conseguenza le relative tariffazioni e quant'altro. La seconda possibilità è stata invece quella di applicare all'anno 2020 le tariffe applicate nell'anno 2019, riservando la possibilità di approvare il Piano finanziario successivamente e comunque entro il 31 dicembre 2020. Il percorso intrapreso dal Comune di Porto Mantovano è stato quello di approvare per

l'anno 2020 le tariffe applicate per l'anno 2019, riservandosi poi una approvazione del Piano finanziario entro il 31 dicembre di quest'anno".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 5.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Luppi.

Voti favorevoli n. 14 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Bindini, Bastianini), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bettoni, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti Voti favorevoli n. 14 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Bindini, Bastianini), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)